



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26 del medesimo decreto legislativo, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto legislativo n. 104/2017, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 104/2017, che stabilisce, tra l'altro, che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 152/2006, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Calabria nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota n. 32114 del 29 agosto 2016, assunta al prot. n.21637/DVA del 1 settembre 2016, con cui la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha trasmesso l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata congiuntamente dalla Caronte&Tourist S.p.A. e dalla Diano S.p.A. in data 5 agosto 2016 per il "Progetto per la realizzazione, in località Pentimele, di un molo d'attracco per navi traghetto per il collegamento marittimo Reggio Calabria-Messina e viceversa, per il trasporto su gomma di autoveicoli e mezzi pesanti" nel comune di Reggio Calabria;

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente alla data dell'istanza, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 27 settembre 2016 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Sud";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 25 agosto 2017 sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Sud";


PRESO ATTO delle osservazioni e dei pareri pervenuti rispettivamente ai sensi degli articoli 24, comma 4 e 25 del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportati a pag. 3 del parere n. 2873 del 16 novembre 2018;

PRESO ATTO delle controdeduzioni alle osservazioni fornite dal proponente, e considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 11) "*Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate*" dell'Allegato II alla parte II del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017;

PRESO ATTO che il progetto nasce dall'esigenza di migliorare l'efficienza del trasporto commerciale tra la Sicilia e la penisola, ed in particolare tra il nuovo porto di Tremestieri e la città di Reggio Calabria, è localizzato in un breve tratto di costa sul piazzale a nord del porto di Reggio Calabria, in area demaniale marittima esterna al porto, che versa in condizioni di degrado e prevede:

- la realizzazione di due banchine per l'ormeggio di traghetti per il trasporto Ro-Ro consistenti in una sovrastruttura sostenuta da pali infissi nel terreno sopra una scarpata di massi già presente sul sito;



VISTA la nota prot. n. DVA-int-18287 del 15 luglio 2019 e la nota prot. n. 18812/DVA del 19 luglio 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., ed il direttore della Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La compatibilità ambientale del "Progetto per la realizzazione, in località Pentimele, di un molo d'attracco per navi traghetto per il collegamento marittimo Reggio Calabria-Messina e viceversa, per il trasporto su gomma di autoveicoli e mezzi pesanti" nel comune di Reggio Calabria, presentato congiuntamente dalla Caronte&Tourist S.p.A. e dalla Diano S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2873 del 16 novembre 2018. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)


1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 16519 del 13 giugno 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 (ad eccezione della n. 6 e della n. 8) e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali n. 6 e n. 8 di cui all'articolo 2, e alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive



modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico dei soggetti proponenti laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 5 (Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è comunicato ai proponenti, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Calabria, all'ente gestore del SIC IT9350172 - Fondali di Punta Pezzo a Capo dell'Armi, al Comune di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, la Caronte&Tourist S.p.A. e la Diano S.p.A. provvederanno alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

4. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali, e della Regione Calabria, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 2018 - APZS SPA [2]5[5]3[U]X[C]0[0]9[8]

